



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Lettere De Sommi Pontefici appartenenti alle Monache riferite in sostanza.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

tinente le effequiscano; & efforta ancora il detto Santo Concilio tutti i Rè, Principi, Republiche, e Magistrati, & in virtù di santa obediensa comanda loro, che vogliano prestare il suo aiuto, & interponer la lor auctorità, ogni volta che ne saranno ricercati, per l'effecutione della riforma contenuta di sopra; accioche senza alcuno impedimento le cose già dette siano rettamente effequite à laude di Dio omnipotente.

LETTERE

De Sommi Pontefici appartenenti alle Monache riferite in sostanza.

Constitutione di Pio V. sopra la clausura delle Monache.

Con questa constitutione &c. Con auctorità Apostolica per tenore delle presenti ordiniamo, che tutte le Monache presenti & future, di qualunque religione & ordine, benche di militia ancora della Gierosolimitana, le quali ò già sono riceute, ò per l'auuenire si riceueranno in qual si voglia Monastero e casa, e tacitamente ouero espressamente siano professse, ancorche fossero Conuerse, ò si chiamassero con qual si voglia altro nome, se bene per l'institutioni ò fondationi della regola loro non fossero tenute alla clausura, & che non ci fosse memoria, che mai fusse stata offeruata ne' loro Monasteri ò case; debbano per l'auuenire starli sotto perpetua clausura ne' suoi Monasteri ò case, se condo la forma della constitutione di Bonifacio Papa VII. di felic. memoria nostro predecessore, che incomincia [Pericoloso] approuata, & rinouata dal Sacro Concilio di Trento; laquale noi ancora con la detta auctorità approuiamo, & rinouiamo in tutto & per tutto; & comandiamo che strettamente sia offeruata.

Se alcune Monache saranno, le quali sotto pretesto di consuetudine immemorabile, ouero institutione ò fondatione di regola, facciano in qualunque modo resistenza ostinatamente a questa clausura; gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le constringano come ribelle &

incorrigibili, con ogni rimedio di ragione & di fatto, à sottoporsi alla detta clausura, & offeruarla perpetuamente.

Le Donne, quelle ancora che si chiamano Tertiarie, ouero di penitensa, di qualunque ordine si siano, lequali viuono in Congregatione, effendo ancor esse professse, in maniera che habbiano fatto voto solenne, siano esse ancora tenute precisamente come s'è detto alla clausura. Se non haueranno fatto voto solenne, gli Ordinarii insieme co' suoi Superiori le effortino, e cerchino di persuaderle che lo facciano; & così fatto voto & professione, si pongano sotto la medesima clausura: e se non volessero, e così poi alcune di loro fussero trouate viuere scandalosamente, siano punite con gran seuerità.

Et à queste tutte che ad ogni modo volessero viuere così senza far professione & senza clausura, vietamo & proibiamo perpetuamente, che per l'auuenire non riceuano alcun'altra nel suo ordine, religione, ò congregatione.

E se pure contra questa prohibitione nostra ne riceueranno alcuna, le rendiamo al tutto inhabili à cotal vita; & ordiniamo, che qualunque loro professione, & accettatione, sia di niun valore; si come per il presente Decreto le rendiamo, & annulliamo.

Et accioche per il numero eccessiuo delle Monache l'offeruanza della clausura non si guasti, accostandosi parimente alla dispositione della detta constitutione di Bonifacio, & al Decreto del sacro Concilio di Trento, con stretta prohibitione comandiamo alle sudette Monache, & à loro Superiori, & à gli Ordinarii, che non riceuano ne' loro Monasteri, ouero patiscano che si riceuano più Monache, di quelle che si possono sostentare commodamente delle proprie entrate d'essi Monasteri, ouero delle solite limosine.

Comandiamo perciò in virtù di santa obediensa &c. à tutti i Vescou, &c. che facciano publicare nella Città, e Diocesi loro le presenti lettere nostre, e così ne' Monasteri di Monache à loro soggetti, come in quelli, che mediatamente, ò immediatamete appartengono
alla

alla Chiesa Romana, con autorità della Sedia Apostolica, insieme co' Superiori de' Monasteri, procurino, che la clausura nel modo sudetto si offerui quãto prima si potrà: Castigando per censura Ecclesiastica i contradittori e ribelli, ancora rimossa l'appellatione, e chiamato perciò, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare.

Et accioche così saluteuol Decreto più facilmente s'offerui, ricerchiamo, & preghiamo per le viscere della misericordia di nostro Sig. Gesu Christo, incaricando loro ciò in remissione de' peccati, tutti i Principi secolari, & Signori, & Magistrati temporali, che in tutte le sudette cose assistano a' detti Vescouii, &c. & prestino il suo fauore, & aiuto; & puniscano chi gli impedità, ancora con pene temporali.

Non ostando alle predette cose qualunque constitutioni &c.

Ma perciò non s'intenda data giurisdictione ò podestà alcuna ne' Monasteri essenti a gli Ordinarij de' luoghi, quanto sia per altre cose.

Data in Roma l'anno 1566. a' 4. di Giugno l'anno primo del nostro Pontific.

Constitutione di Pio V. che le Monache non escano de' Monasterii, & contra chi di ciò desse licenza.

Volendo noi prouedere al decoro, & honestà di tutte le Monache, &c. vogliamo, statuimo, & ordiniamo, che non sia lecito a niuna Abbadessa, Priora, ò altre Monache, ancora Certosine, Cisterciensi, di San Benedetto, & mendicanti, & di qual si voglia altri ordini, ancora di militia, di qualunque stato, grado, conditione, dignità, & preeminenza si siano, ancorche di Regia, & Illustre stirpe; d'uscir per l'auuenire de' predetti Monasteri, ancora per occasione d'infermità, ò di visitare altri Monasteri, ancora a loro soggetti, ouero case di padri, & madri, ò altri parenti; nè con altro pretesto, saluo che per causa di grande incendio, ò d'infermità di lepra, ò di peste; laquale infermità però, oltre a gli altri Superiori de' gli ordini, a quali spettasse la cura de' Mona-

steri, vogliamo ancora che sia conosciuta, & espressamente approuata in scritto dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, posto che detti Monasteri fossero essenti dalla giurisdictione de' Vescouii, & Ordinarij; & che ne' predetti casi ancora non sia loro lecito di stare fuori de' Monasteri, se non per quel tempo che sarà necessario.

Quelle che usciranno in altro modo di quello che è detto; ouero chi in qualunque modo concederà licenza d'uscire, & chi le accompagnerà, & similmente quelle persone che le riceueranno, laiche, ò secolari, ouero ecclesiastiche, parenti, ò no; subitamente incorrano nella scomunicatione maggiore lata sententia, senza altra dichiaratione; dalla quale non possano esser assolte se non dal Pontefice Romano, eccetto nel punto della morte: & di più priuiamo, tanto quelle che saranno uscite, quanto i Superiori loro sudetti, che simili licenze concedano, delle dignità, officii, & amministrazioni, che essi, ò esse all'hora hauessero; & quelle, & quelli dichiariamo inhabili a' già ottenuti, & a gli altri che per l'auuenire fossero per ottenere; & similmente annulliamo & rendiamo inualide & di niun valore & momento le licenze, & facultà, ouero indulti & priuilegi di uscire de' Monasteri, & fuori di quelli stare, concessi da noi, ò da altro Pontefice Romano nostro predecessore, e da Nuncii della Sede Apostolica, & legati, etiam de' late-re, & dal Penitenciero maggiore, ò da Superiori de' sudetti ordini, ò altre persone, sotto qual si voglia tenore & forma, & con qual si voglia clausule &c.

Commandando a tutti i venerandi nostri fratelli, Patriarchi, Primati, &c. in virtù di santa obediencia, & sotto protestatione del diuino giudicio, & comminatione della maledictione eterna, che ogni anno per se, ò per altri publichino le presenti lettere nelle Città & proprie loro Diocesi; & con ogni diligenza inuiolabilmente le offeruino, & facciano offeruare, & procurino tutto quello che in esse si contiene: & ancora il predetto decreto del detto Concilio, che comincia [Bonifacij Octauij]
sotto

sotto le censure Ecclesiastiche, & altre sudette pene contenute in esso decreto; constringendo ancora con altre pene, & con l'autorità nostra tutti i contraddittori, ribelli, & inobedienti alle sudette cose, posposta ogni appellatione, ancora aggravando le sudette pene vna & più volte, & mettendo l'eccllesiastico interdetto, seruati i termini, & processo, come si deue; & chiamato ancora a tal effetto, se sarà bisogno, l'aiuto del braccio secolare, Non ostanti &c. Restando però nel suo vigore le altre Apostoliche Constitutioni, & ordinationi fatte sopra la medesima clausura &c. Data in Roma l'anno 1569. il primo di Febraro. l'anno quinto del suo Pontific.

Capo d'vna Constitutione del Santiss. Sig. nostro Gregorio XIII. l'anno 1572.

Dichiaramo, non esser lecito a qual si voglia Monache, ancora Tertiarie, hauer vscio, per donde dal Monastero si possa entrare nella Chiesa esteriore di esse Monache, nella quale sogliono venire i secolari alle Messe, & officii diuini; ma che ad ogni modo si chiuda di muro.

Parimente non essere loro lecito di vscire della porta della clausura del Monastero, ancorche per ferrare alcuna altra porta più in là, per donde vengono i secolari alla ruota, alle crati, o parlatorii; ouero a picchiare ad essa porta di clausura; i quali luoghi essendo aperti a' secolari almeno per le dette cause, s'hanno da stimare fuori di clausura, ancora nel tempo che sono ferrati.

Constitutione del Santiss. Signor nostro Gregorio XIII. delle licenze d'entrare ne' Monasteri, parte riuocate, parte da vsare per necessità.

Con l'autorità delle presenti, riuochiamo, & annulliamo tutte le licenze & facultà d'entrare ne' Monasterii, case, & luoghi di Monache, & di huomini di qual si voglia ordine concesse per l'adietro a qual si voglia, ancora

Contesse, Marchese, Duchesse, & in somma alle donne di qual si sia stato & conditione.

Cassiamo anco & annulliamo in virtù delle presenti le licenze d'entrare ne' predetti luoghi, ad ogni sorte d'huomini, di qualunque stato & dignità, quantunque fossero concesse da' nostri predecessori, o da noi, o da Legati della Santa Sedia Apostolica, o da qual si voglia altro, per vrgentissime cause, sotto ogni sorte di pretesto e di tenore, & con qual si voglia clausula &c.

Prohibendo a tutti quelli che simili licenze haueranno ottenute, sotto pena di escommunicatione, nella quale incorrano ipso facto, & dalla quale non possano essere assoluti da altri (eccetto in articolo di morte) che dal Pontefice Romano, d'entrare sotto pretesto di tali licenze ne' soprannominati Monasterii in modo alcuno: Commandando anco strettamente alle Abbadesse, a gli Abbati, & a gli altri Superiori de' Monasteri, così di donne come d'huomini, sotto la medesima pena di scomunicatione, & della priuatione di dignità, officii, & beneficii, & inhabilità ad ottenere mai più, o questi, nè altri, che sotto pretesto di dette licenze non facciano nè consentano entrare alcuno ne' soprascritti luoghi: sotto le medesime pene anco, nelle quali s'incorra ipso facto, vietamo ad ogni sorte di persone ecclesiastiche, secolari, & regolari, anco mendicanti, di qual si voglia ordine, che sotto pretesto di lettere concesse da' Vescouii, o da altri Superiori, a' quali per decreto del Sacro Concilio Tridentino si dà facultà di poter dispensare in caso di necessità intorno all'entrare ne' Monasteri, non entrino però ne' detti luoghi di Monache ad arbitrio loro; concedendosi solo per vrgenti necessità.

Commandando anco sotto le medesime pene alle Monache, che non ardiscono di introdurre alcuno. Non ostanti constitutioni, & ordinationi Apostoliche &c.

Dat. in Roma, l'anno del Signore 1575. L'anno quarto del nostro Pontificato.

Consi-

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la facultà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne' loro Monasteri.

PER tenor di queste con autorità Apostolica dichiariamo, che tutti i Prelati tanto secolari quanto regolari, che in qual si voglia modo hanno questa cura & governo di Monasteri di Monache, si possano seruire delle facultà che hanno per proprio officio di entrar in detti Monasteri, solamente ne' casi di necessità, & che entrino accompagnati da poche persone, & quelle di età matura, & vita religiosa.

Perciò grauemente ammoniamo ciascun Vescouo, & altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre gli Abbati, Preuosti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qual si voglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facultà che hanno, se non in casi di necessità, come già è stato detto.

Et se contrafaranno, con l'istessa Apostolica autorità ordiniamo & determiniamo, che quelli che haueranno la dignità Pontificale, per la prima volta che contrafaranno siano interdetti dall'entrar in Chiesa; per la seconda siano da ogni officio Pontificale, & dalle cose diuine sospesi; & dopò, ipso facto, senza altra dichiarazione siano scomunicati: ma i Regolari, priuati d'officio & ministerio, similmente sottogiacciano alla scomunica.

Non ostante qual si voglia constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali & speciali &c.

Dat. in Roma a' 23. di Decembre 1581.
Del nostro Pontificato l'anno decimo.

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non stiano in officio più di tre anni.

CON questa nostra constitutione, la qual in perpetuo vaglia, statuimo & ordiniamo, che per tutti i tempi a ve-

nire, in tutti i Monasteri di Monache, di San Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia ordine, i quali di presente sono governati da Abbadesse, & da altre Superiori per petue per tutta l'Italia, e specialmente ne' Regni dell'vna & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse & altre Superiori haueranno ceduto à sì fatto suo governo, ancorche appresso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, & Superiorità sia vacante, le Abbadesse & altre Superiori, non più perpetue, nè in vita, ma triennali solamente siano elette dal Conuento di ciascun Monastero, e secondo i Decreti del Sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi ordini: lequali passato il triennio, & così finiti i suoi officii, non siano più Superiori, & siano priue della sua autorità, e per tre anni dal fine dell'amministrazione non s'impieghino più in reggere & governare: e quelli passati, possano per vn'altra volta e più esser elette, seruata la detta forma del Concilio di Trento: e noi infin da hora cò autorità Apostolica, e di certa scientia nostra, e di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti annulliamo per sempre, e cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse e Superiori perpetue. Commandando strettamente a tutti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori, & altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadesse, & altra Superiore perpetua, ouero in vita; ma triennale solamente.

E se alcuno con qual si voglia autorità tenterà di fare altramente, dichiariamo che si fatta electione, è tutto quanto sarà seguito, sia di niun valore &c. Non ostanti Constitutioni & ordinationi Apostoliche, statuti, & vsanze de' detti Monasteri &c.

Data in Roma, il primo di Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.